

L'avvocato specialista che fa discutere | Timothy Bonfante.

Il corpus della riforma forense ha impegnato per molto tempo il dibattito normativo italiano e recentemente una delle novità in esso contenute è oggetto di ricorso al TAR.

Nel regolamento che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 24 settembre (vigente dal 30/06/2011), infatti, è disciplinato il cosiddetto "avvocato specialista", titolo da attribuirsi al professionista che lo richieda.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, per "specialista" s'intende l'avvocato che ha acquisito, in una delle aree del diritto previste dal medesimo testo, una «*specificata e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua*». Le materie del diritto contemplate dal testo del CNF sono undici (il titolo però può essere chiesto solo per due materie):

1) diritto di famiglia, dei minori e delle persone; 2) diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; 3) diritto commerciale; 4) diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; 5) diritto industriale; 6) diritto della concorrenza; 7) diritto tributario; 8) diritto amministrativo; 9) diritto della navigazione; 10) diritto dell'Unione Europea; 11) diritto penale.

L'articolo 5 del regolamento disciplina le modalità con le quali si acquisisce il titolo in esame. Esso prevede che l'avvocato abbia anzitutto maturato «*un'anzianità di iscrizione all'albo*» di almeno sei anni; non deve poi aver riportato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare definitiva conseguente per «*violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale*»; deve aver inoltre frequentato per almeno due anni una scuola, o un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale ed aver conseguito il relativo attestato non prima di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda. Infine, l'avvocato deve ovviamente aver presentato domanda presso il CNF ed aver sostenuto la relativa prova d'esame.

L'Associazione Giovani Avvocati e l'Associazione Nazionale Forense hanno firmato il ricorso che vede discusso avanti il TAR il merito del provvedimento.

In particolare, alcuni membri dell'Aiga ritengono censurabile il regolamento di cui trattasi poiché lesivo della possibilità per i giovani laureati di accedere alla professione. Inoltre si deve notare, a giudizio dell'Anf, che tra le aree del diritto annoverate nel regolamento ne esistono alcune segnatamente specialistiche ed altre che sono esageratamente ampie. Terzo punto critico a detta dei ricorrenti è la mancata legittimazione del Consiglio nazionale forense a legiferare in materie (teoricamente) riservate alla competenza statale.

Da ultimo viene contestato il privilegio, riconosciuto agli iscritti all'albo da almeno 20 anni, di potersi fregiare del titolo di specialista ipso iure, senza sostenere prova alcuna.